

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Sovraffollamento del carcere di Poggioreale – Napoli)	8
Missioni vevoli nella seduta del 16 marzo 2004	3	(Sezione 4 – Spese sostenute per la spedizione agli uffici giudiziari della rivista « <i>Giusto processo</i> »)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 5 – Mancato rimborso delle imposte versate erroneamente o in eccesso dai contribuenti da parte delle Agenzie delle entrate)	9
Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4	(Sezione 6 – Interventi per contrastare le importazioni illegali e le contraffazioni nel settore tessile – abbigliamento – calzaturiero)	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 7 – Iniziative normative volte a prevedere l'aliquota Iva sugli interventi di manutenzione edile al 10 per cento)	10
Nomina ministeriale (Comunicazione)	4	(Sezione 8 – Iniziative per la stipula del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti delle Agenzie delle entrate)	11
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	5	Disegno di legge di conversione S. 2701 (approvato dal Senato) n. 4761	13
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	13
Interpellanza ed interrogazioni	6		
(Sezione 1 – Modalità di rilevazione delle variazioni dei prezzi al consumo da parte dell'Istat)	6		
(Sezione 2 – Manomissione di un elaborato di un candidato al concorso per uditore giudiziario dell'anno 2003)	8		

	PAG.		PAG.
Disegno di legge n. 4516	15	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	23
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	15	(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	26
(Sezione 2 – Articolo 1)	15	(Sezione 6 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	28
(Sezione 3 – Articolo 2)	15	(Sezione 7 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	30
(Sezione 4 – Articolo 3)	15	(Sezione 8 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	33
Disegno di legge n. 4517	16	(Sezione 9 – Articolo 8 e relative proposte emendative)	34
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	16	(Sezione 10 – Articolo 9 e relative proposte emendative)	36
(Sezione 2 – Articolo 1)	16	(Sezione 11 – Articolo 10)	37
(Sezione 3 – Articolo 2)	16	(Sezione 12 – Articolo 11 e relative proposte emendative)	37
(Sezione 4 – Articolo 3)	16	(Sezione 13 – Articolo 12 e relativa proposta emendativa)	40
Disegno di legge n. 4323	17	(Sezione 14 – Articolo 13 e relativa proposta emendativa)	41
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	17	(Sezione 15 – Articolo 14 e relative proposte emendative)	41
(Sezione 2 – Articolo 1)	17	(Sezione 16 – Articolo 15 e relative proposte emendative)	42
(Sezione 3 – Articolo 2)	17	(Sezione 17 – Articolo 16 e relative proposte emendative)	43
(Sezione 4 – Articolo 3)	17	(Sezione 18 – Articolo 17)	45
Disegno di legge n. 4616	18	(Sezione 19 – Articolo 18 e relative proposte emendative)	45
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	18	(Sezione 20 – Articolo 19 e relativa proposta emendativa)	46
(Sezione 2 – Articolo 1)	18	(Sezione 21 – Articolo 20)	46
(Sezione 3 – Articolo 2)	18	(Sezione 22 – Articolo 21 e relative proposte emendative)	46
(Sezione 4 – Articolo 3)	18	(Sezione 23 – Articolo 22 e relativa proposta emendativa)	47
Disegno di legge n. 4611	19	(Sezione 24 – Articolo 23 e relative proposte emendative)	48
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	19	(Sezione 25 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	48
(Sezione 2 – Articolo 1)	19		
(Sezione 3 – Articolo 2)	19		
(Sezione 4 – Articolo 3)	19		
(Sezione 5 – Articolo 4)	20		
(Sezione 6 – Articolo 5)	20		
Disegno di legge nn. 278-925-1005-1139-1851-2411-2330-2377-2457-A	21		
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	21		
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	21		
(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	21		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 16 marzo 2004.**

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bindi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, So-

spiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RONCHI ed altri: « Disciplina del professionista delle attività motorie e sportive » (4812);

CENTO: « Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati » (4813).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 15 marzo 2004 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dai ministri degli affari esteri e della difesa:

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997 » (4810);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repub-

blica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica popolare cinese nel campo della tecnologia e degli equipaggiamenti militari, fatto a Roma il 26 febbraio 1999 » (4811).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

« Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia » (4760) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).*

IV Commissione (Difesa):

CIRO ALFANO ed altri: « Disposizioni in materia di avanzamento dei sergenti delle Forze armate » (4748) *Parere delle Commissioni I e V.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):

ALFONSO GIANNI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sul funzionamento del capitalismo in Italia » (doc. XXII, n. 17) — *Parere delle Commissioni I, II e V.*

Trasmissione dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 2 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 1999 dall'ente parco nazionale del Gran Paradiso, con allegati i bilanci di previsione e consuntivi dal 1998 al 2002 ed il bilancio di previsione 2003.

Questa documentazione è stata trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 11 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sui dati raccolti attraverso l'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti, riferita all'anno 2002 (doc. CLI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento al dottor Luciano Criscuoli dell'incarico di direttore della direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca nell'ambito del dipartimento dell'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

scientifica e tecnologica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzazione di contingenti delle Forze

armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 marzo 2004 (350).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 aprile 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Modalità di rilevazione delle variazioni dei prezzi al consumo da parte dell'Istat)

A) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per la funzione pubblica e delle attività produttive, per sapere – premesso che:

il 15 luglio 2003 – a distanza di pochi mesi dal clamoroso errore commesso dall'Istat in ordine all'applicazione della riduzione dei prezzi di alcuni farmaci – il gruppo parlamentare del partito di Rifondazione comunista, nel corso di una conferenza stampa, ha invitato lo stesso Istat a riconsiderare il dato sull'inflazione di giugno 2003, che appariva palesemente affetto da un macroscopico errore riguardante la diminuzione dei prezzi delle chiamate effettuate da un telefono domestico;

la sera dello stesso giorno l'Istat ha diffuso una nota per le redazioni economiche in cui si affermava che non era stato commesso alcun errore nel valutare l'impatto delle riduzioni delle tariffe di telefonia fissa sull'indice generale dei prezzi al consumo di giugno 2003, spiegando, per sommi capi, il meccanismo di calcolo e dichiarando di aver rilevato nel mese di giugno 2003 una diminuzione generalizzata per le comunicazioni verso rete mobile del *call setup* (o scatto allo risposta) e, differenziato per operatore di destinazione, del prezzo al secondo di conversazione;

il medesimo comunicato veniva inviato al giornale *Liberazione* e pubblicato dallo stesso il giorno 17 luglio 2003, seguito da una controreplica in cui si evidenziava che, a differenza di quanto sostenuto dall'Istat, lo scatto alla risposta era aumentato da 7,87 centesimi a 12 centesimi di euro e non diminuito;

il 17 luglio 2003 si teneva presso l'Istat il consiglio d'istituto e in quella sede il presidente dell'Istat informava i consiglieri che erano stati effettuati accurati controlli e che non era emerso alcun errore;

il 25 luglio 2003, nel corso dell'audizione sul documento di programmazione economico-finanziaria del presidente dell'Istat presso le Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati riunite congiuntamente, lo stesso continuava a negare la presenza di un errore di calcolo nell'indice dei prezzi al consumo di giugno 2003;

finalmente l'11 agosto 2003, in occasione della diffusione del comunicato stampa degli indici dei prezzi al consumo di luglio 2003, l'Istat correggeva il dato di giugno della telefonia, riportando, conseguentemente, l'inflazione al livello di +2,7, anziché +2,6 –:

se non intendano procedere agli opportuni accertamenti attraverso la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989;

quali verifiche siano state effettuate il pomeriggio del 15 luglio 2003 dalla *task*

force composta dal capo dipartimento, dai due direttori centrali competenti per materia e dal dirigente del servizio sulle statistiche dei prezzi, che non hanno individuato l'errore macroscopico in merito al costo delle chiamate telefoniche da apparecchio domestico fisso a cellulare;

se gli « accurati controlli » dichiarati dal presidente dell'Istat si basino unicamente sulle conclusioni della suddetta *task force* o se siano state prese in debita considerazione le controrepliche alla nota diffusa dall'Istat pubblicate sul giornale *Liberazione*;

se si ritenga normale impiegare quasi un mese per rettificare un errore banale ed evidente fin dal primo momento;

quale sia il motivo per il quale si è attesa la concomitanza della diffusione del dato di luglio 2003, avvenuta l'11 agosto 2003, per correggere il dato di giugno 2003, pur sapendo che l'errore aveva causato una falsa inversione di tendenza dell'inflazione — ed in particolare una diminuzione dopo alcuni mesi di stasi — che aveva avuto un notevole risalto sulla stampa ed una ricaduta in termini economici, finanziari, politici e sociali;

se i tempi e le modalità di rettifica del dato di giugno 2003 siano stati concordati con gli organi di vigilanza o se l'Istat abbia agito in piena autonomia e, comunque, se sia stata rispettata la normativa europea in materia statistica, che, in caso di accertamento di errori, statuisce che gli stessi, appena rilevati, debbano essere corretti « senza indugio »;

in particolare, poiché l'indice italiano concorre alla formazione dell'indice armonizzato europeo diffuso da Eurostat e preso come riferimento principale della politica monetaria della Banca centrale europea, se i tempi e le modalità di revisione siano stati concordati anche con l'Istituto statistico europeo e la Banca centrale europea;

se, al momento dell'audizione del 25 luglio 2003, l'Istat fosse già al corrente che era stato commesso l'errore — d'altronde

10 giorni sono più che sufficienti per verificare se uno scatto alla risposta sia aumentato o diminuito — e, in caso di risposta affermativa, quale significato sia da attribuire alla seguente affermazione del presidente dell'Istat: « ...se l'errore ci fosse — anche se penso non ci sia — siamo disponibili a correggerlo »;

se l'affermazione, nel corso della medesima audizione del 25 luglio 2003, del direttore del servizio che si occupa delle statistiche sui prezzi — « questo dato è stato brutalmente inserito all'interno di una macchina che in base a certe ipotesi... ha prodotto tale risultato » — stia a significare che il processo di produzione dell'indice dei prezzi al consumo è fuori da qualsiasi controllo e, come tale, soggetto ad un'elevata erraticità;

se, alla luce delle evidenti lacune di gestione del processo di produzione, sia stata disposta una verifica a tappeto su tutte le voci del paniere per evitare che siano presenti ulteriori errori, magari di minor impatto e quindi meno visibili, ma non per questo trascurabili, oppure sulla base di quali elementi oggettivi si possa escludere tale eventualità;

quali siano le ragioni per le quali un dirigente dell'Istat, tra i massimi esperti italiani dell'indice dei prezzi al consumo, apprezzato a livello europeo, autore di numerosi studi e pubblicazioni, da ultimo, in collaborazione con la Banca d'Italia, del saggio « L'euro ha creato inflazione? *Changeover* e arrotondamenti dei prezzi al consumo in Italia nel 2002 », da più di un anno sia stato praticamente ed immotivatamente esautorato da qualsiasi funzione all'interno dell'unità operativa dell'indice dei prezzi al consumo, con conseguenze tutt'altro che benefiche per la medesima unità operativa;

se l'inopinata estromissione del predetto dirigente dall'importante struttura dell'Istat sia da mettere in qualche relazione con l'attività sindacale che, tra l'altro, il medesimo svolge all'interno dell'istituto, quale membro della segreteria na-

zionale del sindacato USI/RdB-ricerca, che è quello maggiormente rappresentativo all'Istat.

(2-00896) « Alfonso Gianni, Giordano ». (23 settembre 2003)

(Sezione 2 – Manomissione di un elaborato di un candidato al concorso per uditore giudiziario dell'anno 2003)

B) Interrogazione

BONITO e FINOCCHIARO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa hanno riportato che il concorso per l'accesso alla magistratura, indetto in data 12 marzo 2002 e svoltosi a maggio 2003, è stato contrassegnato dalla scoperta della manomissione del compito di un candidato;

il Consiglio superiore della magistratura ha sospeso in via cautelare dalle funzioni e dallo stipendio il commissario d'esame Clotilde Renna, sostituto procuratore generale, recentemente trasferito da Napoli a Salerno, che avrebbe maldestramente integrato, con due fogli redatti a mano dall'interessata, il tema di una candidata già bocciata agli scritti;

questo deprecabile e gravissimo episodio può costituire oggetto di valutazione negativa nell'ambito della correttezza e validità del concorso di cui sopra —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato;

se sia stata avviata un'inchiesta amministrativa e quali siano i risultati fino ad oggi acquisiti;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dell'avvenuta presentazione di ricorsi individuali o collettivi da parte di candidati risultati non idonei alla prova orale;

quali iniziative concrete il Ministro interrogato abbia avviato o intenda avviare

affinché i concorrenti al concorso in oggetto abbiano la garanzia che, tranne il caso sopra esposto, tutti i compiti scritti siano stati esaminati e corretti in maniera obiettiva e regolare. (3-02553)

(21 luglio 2003)

(Sezione 3 – Sovraffollamento del carcere di Poggioreale – Napoli)

C) Interrogazione

CENNAMO, PETRELLA, RANIERI, SINISCALCHI, CARBONI e CHIAROMONTE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

note di stampa pubblicate su un quotidiano con diffusione nazionale riportano la drammatica situazione della casa di reclusione e circondariale di Poggioreale in Napoli;

attualmente sono ristrette nella struttura più di 1600 persone, metà delle quali in attesa di giudizio, distribuite nei 13 padiglioni, con più di dieci persone per cella;

questa situazione non consente agli operatori di prestare alcun servizio trattamentale e non possono essere garantiti l'assistenza sanitaria, il lavoro, la formazione, le visite dei familiari, le ore d'aria consentite in altri istituti;

i disagi si sono acuiti per la chiusura di uno dei padiglioni, per diversi mesi, per eseguirvi lavori di ristrutturazione —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, con urgenza, per garantire normali condizioni di vita ai detenuti ed agli operatori della casa di reclusione di Poggioreale in Napoli.

(3-02604)

(31 luglio 2003)

(Sezione 4 – Spese sostenute per la spedizione agli uffici giudiziari della rivista « Giusto processo »)

D) Interrogazione

FINOCCHIARO, BONITO e KESSLER.
— Al Ministro della giustizia. — Per sapere —
premessi che:

si apprende dal quotidiano *la Repubblica* del 27 ottobre 2003 che a tutti gli uffici giudiziari sono stati inviate, dal ministero della giustizia, copie della rivista *Giusto processo* —:

se questa notizia corrisponda a verità;

in caso affermativo, quali altre riviste giuridiche siano gratuitamente inviate agli uffici giudiziari a cura del ministero e sulla scorta di quali criteri siano scelte quelle da diffondere;

chi sostenga il costo delle riviste inviate;

chi sostenga le spese di spedizione;

nel caso in cui tali spese siano, in tutto o in parte, a carico del bilancio dello Stato, quale sia l'ammontare della spesa sinora sostenuta e quale previsione di spesa sia stata operata per il futuro, nonché, in particolare, come mai si sia ritenuto di investire risorse nell'invio della predetta rivista ad uffici giudiziari, la cui funzionalità ed efficienza risultano frustrate dalla mancanza di risorse da destinare, per esempio, all'uso della stenografia nel processo penale, al pagamento degli straordinari al personale amministrativo e, addirittura, all'acquisto di articoli di cancelleria. (3-02813)

(29 ottobre 2003)

(Sezione 5 – Mancato rimborso delle imposte versate erroneamente o in eccesso dai contribuenti da parte delle Agenzie delle entrate)

E) Interrogazione

BUONTEMPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere —
premessi che:

sono giacenti presso molte sedi dell'agenzia delle entrate numerosi ricorsi per l'ottenimento del rimborso d'imposte a vario titolo versate erroneamente od in eccesso dai contribuenti;

tali rimborsi legittimi e giustificati non possono essere effettuati per mancanza di fondi da parte delle agenzie —:

quali intendimenti si vogliano porre in essere per stanziare i fondi necessari e quale procedura si intenda attivare affinché le agenzie possano, in tempi ragionevoli, provvedere ai rimborsi, ottenendo così, oltre ad una facilitazione per il cittadino, anche un notevole risparmio per l'erario che non avrebbe l'aggravio di spese legali spesso determinate da cause intentate dai contribuenti. (3-01582)

(18 novembre 2002)

(Sezione 6 – Interventi per contrastare le importazioni illegali e le contraffazioni nel settore tessile – abbigliamento – calzaturiero)

F) Interrogazione

PAOLA MARIANI, LULLI, GIACCO, GASPERRONI, DUCA, GALEAZZI e CALZOLAIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premissi che:

gli eventi negativi che hanno coinvolto l'economia mondiale nel corso dell'ultimo triennio hanno fortemente accentuato i disagi del « sistema moda », in

particolare del settore calzaturiero, legato all'andamento dei consumi e alle politiche dell'*export*;

da tempo le confederazioni artigiane, ultimamente anche la Confindustria, hanno fortemente sollecitato le istituzioni locali e nazionali per un intervento globale sull'intero comparto, dalla riduzione dell'iva, alla deducibilità della componente « costo lavoro » dalla base Irap, alle misure « anti-dumping » sociale e, più in particolare, alla tutela del marchio *made in Italy*, con l'obbligatorietà dell'etichettatura e della tracciabilità e con una lotta più incisiva alle importazioni illegali e alle contraffazioni;

alcuni provvedimenti hanno bisogno di tempi di applicazione ragionevolmente più lunghi, ma altri, come i controlli delle dogane, sono di immediata applicazione;

proprio a seguito di una visita della Confartigianato alla dogana di Civitanova Marche sono state segnalate procedure non sufficienti a sconfiggere le importazioni illegali e anche un organico sottodimensionato per affrontare adeguatamente il problema —:

se non intenda dare un chiaro segnale d'attenzione a tutte queste problematiche, adottando provvedimenti urgenti per migliorare e potenziare il servizio doganale, consentendo così controlli più capillari ed efficaci;

se non ritenga, inoltre, possibile, con provvedimento amministrativo del ministero dell'economia e delle finanze, catalogare le merci del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero dal canale verde al canale rosso, per consentire, in questo modo, non più un semplice controllo cartaceo, ma un reale e visivo controllo delle merci, per contrastare più efficacemente le importazioni illegali e le contraffazioni, venendo incontro, in questo modo, alle difficoltà di un settore economico per il quale le ripercussioni negative hanno un evidente e drammatico risvolto di carattere occupazionale, soprattutto in quelle zone, come il maceratese e il fermano, dove la produ-

zione calzaturiera rappresenta l'economia primaria. (3-02789)

(23 ottobre 2003)

(Sezione 7 – Iniziative normative volte a prevedere l'aliquota Iva sugli interventi di manutenzione edile al 10 per cento)

G) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE, RICCIUTI e ROMELE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le associazioni degli artigiani edili continuano a ribadire che la fissazione dell'iva al 10 per cento sugli interventi di manutenzione potrebbe evitare una brusca frenata del settore;

nel corso del 2003 le comunicazioni di inizio lavori sono state 313.500 e, dopo sei anni di vigenza della normativa in materia, gli interventi per i quali sono state richieste le agevolazioni ammontano ad un milione e settecentosessantamila;

ma nel 2003 le richieste sono calate del 12 per cento, sicché la norma, per alcuni versi, sembra aver perso smalto e slancio;

è doveroso rilevare e ricordare come l'utilizzo della normativa di cui trattasi abbia costituito un significativo incentivo all'utilizzo di forme di lavoro regolare, con aumento dell'occupazione e della sicurezza, soprattutto nei piccoli cantieri;

la Commissione europea ha proposto una proroga di ulteriori due anni dell'esperimento con il quale era stata prevista l'iva all'aliquota del 10 per cento per le attività edilizie ad alta intensità di manodopera;

la richiesta degli artigiani edili, quindi, è quella del varo di una norma, che, conformemente alle opinioni prevalenti a Bruxelles, equipari l'iva delle manutenzioni a

quella già attualmente in vigore per i lavori di ristrutturazione e di restauro con l'aliquota del dieci per cento —:

se non ritenga di dover seriamente valutare l'opportunità di adottare iniziative normative dirette a prevedere anche per gli interventi di manutenzione edile l'aliquota dell'iva al dieci per cento, tenuto anche conto degli orientamenti espressi in sede comunitaria dalla Commissione europea e dal Consiglio Ecofin. (3-02999)

(28 gennaio 2004)

(Sezione 8 — Iniziative per la stipula del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti delle Agenzie delle entrate)

H) Interrogazioni

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è alto l'allarme di migliaia di dipendenti già del ministero delle finanze ed oggi dipendenti dell'agenzia delle entrate;

i dipendenti lamentano la mancanza di una normativa collettiva certa, che stabilisca con precisione la sfera dei reciproci diritti e doveri;

in particolare, i doveri sembrano essere rimasti gli stessi, mentre i diritti sembrano essere sostanzialmente evanescenti e, comunque, non chiaramente individuati;

trattasi di circa 34 mila impiegati, la cui piattaforma contrattuale resta attualmente a livello di bozza da discutere;

da una parte viene richiesta — e giustamente — una sempre maggiore professionalità degli operatori dell'agenzia delle entrate, al fine di migliorare il rapporto con i contribuenti, mentre dall'altra le forti richieste di risparmio (carta, energia elettrica, telefono ed altre) sembrano non tener conto del fatto che l'efficienza

degli uffici richiedono un utilizzo razionale dei servizi, ma non certamente un loro sottoutilizzo;

lo stesso ringraziamento formalizzato dal Ministro interrogato ai commercialisti, per la positiva riuscita del condono, ha evidenziato un'ingiusta sottovalutazione del grande impegno degli uffici, proprio perché tale ringraziamento ha completamente dimenticato il personale delle agenzie delle entrate;

risulta, altresì, insufficiente l'applicazione della direttiva del Ministro Manzella sull'abolizione dello strumento cartaceo attraverso la diffusione dello strumento della posta elettronica —:

se non ritenga che il personale dell'agenzia delle entrate abbia o meno il diritto, senza ulteriori dilazioni, di ottenere una normativa contrattuale definita, sì da superare le incertezze che, ad oggi, rendono difficile ed indefinito, soprattutto sul piano retributivo, il rapporto di lavoro di circa 34 mila impiegati;

se non ritenga, dunque, di dover accelerare i tempi per il varo di uno specifico contratto di lavoro per definire in modo giusto ed equo gli elementi retributivi e di carriera, tenuto conto della trasformazione del rapporto avvenuta negli ultimi anni;

se non ritenga di dare effettiva e completa applicazione alla direttiva del Ministro Manzella sull'abolizione dello strumento cartaceo mediante ampia diffusione del sistema di posta elettronica. (3-02557)

(22 luglio 2003)

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la decisione di raddoppiare le risorse destinate ai centri di assistenza fiscale ha destato non poche perplessità, soprattutto nell'ambito dei lavoratori dipendenti delle agenzie delle entrate;

mentre i dipendenti sono sempre in attesa che il Governo si preoccupi di portare a termine la contrattazione per la categoria, vengono rinvenute risorse destinate ad organismi che, per un certo verso, duplicano l'attività che viene già istituzionalmente svolta dall'amministrazione finanziaria periferica dello Stato;

il riconoscimento dell'attività svolta dai centri di assistenza fiscale non può che essere posposto al riconoscimento dell'attività svolta dai dipendenti delle agenzie delle entrate, riconoscimento che deve partire dall'accoglimento delle loro (peraltro modestissime) rivendicazioni economiche e dalla sottoscrizione di un formale contratto collettivo;

è di tutta evidenza che, operando in questo modo, si corre il rischio di accentuare il senso di frustrazione e di avvillimento che serpeggia nel settore dei dipendenti delle agenzie delle entrate —:

se e quando, in ragione dell'intervenuto reperimento di nuove risorse finanziarie da destinare ai centri di assistenza fiscale, si riterrà di poter individuare le risorse finanziarie da destinare ai dipendenti delle agenzie delle entrate, contestualmente al varo di una seria contrattazione individuante con precisione la sfera dei diritti e dei doveri. (3-02571)

(23 luglio 2003)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2701 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 2004, N. 10, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SANITARIE E PER FINANZIARE LA RICERCA NEI SETTORI DELLA GENETICA MOLECOLARE E DELL'ALTA INNOVAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (4761)

(A.C. 4761 — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel suo testo originario, reca norme di chiara natura ordinamentale -come l'istituzione del centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1- ed altre - come l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1- comunque prive del requisito della straordinaria urgenza richiesto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

tale normativa appare, inoltre, lesiva del sistema delle autonomie e della relativa ripartizione delle competenze come delineata dall'articolo 117 della Costituzione, che, al terzo comma, include la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente, non prevedendo alcuna forma di partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla determinazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1, e la semplice consultazione della Con-

ferenza Stato-Regioni nell'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 1. Leoni, Innocenti, Ruzzante, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti, Boato.

La Camera,

premesso che:

il contenuto originario del decreto-legge in esame aveva, come elemento unificante, la finalità di assicurare in tempi brevi i necessari finanziamenti per attività di prevenzione e di ricerca in campo sanitario;

a seguito delle modifiche apportate al Senato, tale contenuto omogeneo è stato notevolmente alterato, con l'introduzione di disposizioni di carattere eterogeneo (procedure di privatizzazione della farmacie comunali; disciplina sui contratti di formazione specialistica medica, trattamento dei dati);

alcune disposizioni del decreto-legge sembravano avere natura pretta-

mente ordinamentale, con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3-ter, 3-sexies e 3-septies;

in particolare l'articolo 3-bis, introdotto al Senato, nel far salve le procedure contrattuali relative alla privatizzazione delle farmacie comunali che siano state concluse con l'aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2003, risulta incompatibile con il limite di contenuto dei decreti-legge, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988,

n. 400, il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 136 della Costituzione, stabilisce che « il Governo non può, mediante decreto-legge (...) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento »,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 2. Burtone, Meduri, Mosella, Boccia, Bressa, Boato.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO, ADOTTATO DURANTE LA XI CONFERENZA DELLE PARTI A PECHINO IL 3 DICEMBRE 1999 (4516)

(A.C. 4516 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4516 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.

(A.C. 4516 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Emendamento stesso.

(A.C. 4516 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A LUSAKA IL 30 APRILE 2003 (4517)

(A.C. 4517 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4517 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003.

(A.C. 4517 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4517 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 25 OTTOBRE 2001 (4323)

(A.C. 4323 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4323 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001.

(A.C. 4323 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4323 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL CILE, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, APPENDICI, PROTOCOLLI, DICHIARAZIONI E ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 18 NOVEMBRE 2002 (4616)

(A.C. 4616 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4616 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002.

(A.C. 4616 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 198 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4616 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO IL 3 NOVEMBRE 2001 (4611) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CALZOLAIO ED ALTRI; ZANELLA ED ALTRI (2674-2871)

(A.C. 4611 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4611 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

(A.C. 4611 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.

(A.C. 4611 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Competenze regionali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6,

commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.

(A.C. 4611 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2.329.550 euro

annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4611 – Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4611 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE: MASSIDDA ED ALTRI; VALPIANA; SERENA; PISCITELLO; BATTAGLIA ED ALTRI; DORINA BIANCHI; NAN; MORONI; MIGLIORI: DISCIPLINA DEL SETTORE ERBORISTICO (278-925-1005-1139-1851-2411-2330-2377-2457)

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 7.01, 11.01, 11.02 Marcora e 11.03 Giacco.

NULLA OSTA

Sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 2.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.1 Mancini, 13.1 Giacco e sull'articolo aggiuntivo 11.01 Marcora, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

a) le attività di coltivazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati che, per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di « prodotto erboristico »;

b) la presentazione del prodotto erboristico al fine di garantire al consumatore sia i termini qualitativi che la corretta conoscenza della destinazione d'uso;

c) i requisiti professionali dell'erborista e il riconoscimento della sua idoneità ad esercitare l'attività di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione del prodotto erboristico;

d) l'attività commerciale al dettaglio definita come erboristeria.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di commercializzazione di piante, loro parti e loro derivati, destinati all'uso alimentare e dietetico, nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Oggetto).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: droghe e relativi derivati aggiungere le seguenti: ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.

***1. 1.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: droghe e relativi derivati aggiungere le seguenti: ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.

***1. 2.** Marcora, Meduri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: droghe e relativi derivati aggiungere le seguenti: ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.

***1. 3.** Battaglia, Giacco.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: che, per loro natura fino alla fine della lettera.

1. 4. Giacco, Marcora, Burtone, Battaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le norme per garantire la sicurezza e la qualità delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati usati in erboristeria, al fine di garantire al consumatore i termini qualitativi e la corretta conoscenza della loro destinazione d'uso;

1. 5. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: trasformazione aggiungere le seguenti: , di lavorazione.

1. 7. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 8. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

1. 9. Valpiana.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge non si applica alle piante officinali e loro derivati, destinate ai prodotti a base delle stesse, già disciplinati da norme comunitarie e nazionali.

1. 10. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

* **1. 11.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

* **1. 12.** Battaglia, Giacco.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

* **1. 13.** Zanella, Cima.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 4)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per « prodotti erboristici », i prodotti a base di piante o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati destinati a favorire lo stato di benessere coadiuvando le funzioni fisiologiche dell'organismo, per i quali, alla dose utilizzata per i prodotti erboristici, non esiste documentazione scientifica di attività terapeutica; conseguentemente i prodotti erboristici non possono vantare alcuna attività di cura delle malattie;

b) per « parti di piante », le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;

c) per « droga », la porzione di pianta fresca o essiccata.

2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante geneticamente modificate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Definizioni).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: a base di piante *fino alla fine della lettera con le seguenti:* privi di potere nutritivo o impiegati a scopo non nutritivo a base di piante, le loro parti e i loro derivati, nonché i prodotti assimilabili anche miscelati con prodotti di libera vendita, non addizionati con prodotti di sintesi o di semisintesi, e tali da potere essere definiti naturali.

2. 1. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole da: a base di piante *aggiungere le seguenti:* officinali singole o in miscela.

2. 2. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e loro derivati *aggiungere le seguenti:* ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.

2. 4. Battaglia, Giacco.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole da: e loro derivati *aggiungere le seguenti:*

ed i preparati a base delle stesse realizzabili dall'erborista in erboristeria o dal farmacista in farmacia.

2. 3. Marcora, Giacco, Burtone, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: destinati fino alla fine della lettera con le seguenti: , diversi da medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti, intesi a favorire lo stato di benessere dell'organismo umano o animale; conseguentemente i prodotti erboristici, alla dose utilizzata, non possono vantare attività terapeutica o nutrizionale.

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parola da: favorire fino a: organismo con le seguenti: stimolare le naturali difese dell'organismo o in grado di proteggerne le funzioni fisiologiche.

2. 5. Marcora, Giacco, Burtone, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: organismo aggiungere le seguenti: umano, animale o vegetale.

* **2. 6.** Giacco, Battaglia, Meduri, Marcora.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: organismo aggiungere le seguenti: umano, animale o vegetale.

* **2. 7.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: per i quali fino a: conseguentemente.

2. 8. Zanella, Giacco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: per i quali fino a: terapeutica con le seguenti: i quali, alla dose utilizzata per i prodotti erboristici, non hanno finalità terapeutica e non possono vantare tale attività.

2. 9. Marcora, Meduri, Giacco, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non esiste documentazione scientifica con le seguenti: non esistono, in non meno di due studi clinici randomizzati (RC), risultati statisticamente significativi.

* **2. 10.** Battaglia, Giacco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non esiste documentazione scientifica con le seguenti: non esistono, in non meno di due studi clinici randomizzati (RC), risultati statisticamente significativi.

* **2. 24.** Palumbo, Moroni Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: conseguentemente fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I prodotti erboristici non possono vantare alcuna attività di cura e profilassi delle malattie.

2. 11. Marcora, Giacco, Burtone, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: conseguentemente fino alla fine della lettera.

2. 12. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: umane e animali.

* **2. 13.** Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: umane e animali.

* **2. 14.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per « parti di piante » con le seguenti: per « parti di piante officinali » o « parti ».

2. 15. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: la porzione fino alla fine della lettera con le seguenti: la pianta o sezione di pianta contenente i principi attivi.

2. 16. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fresca o essiccata con le seguenti: o pianta in toto contenente i principi attivi.

* **2. 17.** Giacco, Marcora, Battaglia, Meduri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fresca o essiccata con le seguen-

ti: o pianta in toto contenente i principi attivi.

* **2. 18.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fresca o essiccata con le seguenti: cui si riconosce la primarietà di apporto in principio attivo peculiare.

2. 19. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) per « uso erboristico », l'utilizzo dei prodotti di cui alle lettere a), b) e c) per finalità diverse da quelle terapeutiche, cosmetiche o alimentari e volte a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o vegetale e a coadiuvare le funzioni fisiologiche.

2. 20. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) per « derivati », le forme di presentazione del fitocomplesso.

2. 21. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Costituiscono il prodotto erboristico:

a) le piante, anche intere, vendute allo stato di prodotto essiccato e parti di esse, intere, frantumate o polverizzate, singole o miscelate;

b) le droghe selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;

c) le miscele di piante o di parti o di droghe ottenute estemporaneamente;

d) i derivati proposti singolarmente o in miscela;

e) talune sostanze naturali, non di origine vegetale, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1;

2. 22. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e debbano essere conformi alla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari.

2. 23. (Testo modificato nel corso della seduta) Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

(Approvato)

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.
(Tabella)

1. Le piante, le loro parti, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime da cui ottenere i prodotti erboristici sono ricompresi in una tabella, predisposta e aggiornata ai sensi del presente articolo.

2. La tabella di cui al comma 1 è predisposta con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 16, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La tabella di cui al comma 1 riporta la dose massima per parte di pianta e per tipo di derivato alla quale le singole

piante, loro parti e droghe possono essere utilizzate come prodotti erboristici ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Le metodiche analitiche di controllo si basano sulle farmacopee ufficiali degli Stati membri dell'Unione europea.

4. La tabella di cui al comma 1 è aggiornata almeno una volta l'anno con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 16.

5. La vendita al dettaglio dei prodotti erboristici inclusi nella tabella di cui al comma 1 è riservata al farmacista e all'erborista.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Tabella).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Tabella).

1. Le piante, le loro parti, le droghe ed i derivati che l'erborista in erboristeria non può detenere, lavorare, trasformare, confezionare e commercializzare sono elencate in una tabella, predisposta con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 16, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La tabella di cui al comma 1 individua le piante, in specie e varietà, che, per la loro elevata tossicità anche a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e derivati destinati alla utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato

alle officine farmaceutiche ed al farmacista in farmacia per la preparazione dei galenici.

3. 1. Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: gli altri prodotti fino a: ricompresi con le seguenti: i derivati che a qualsiasi dosaggio esplicano azioni tossiche e che l'erborista in erboristeria non può detenere, lavorare, trasformare, confezionare e commercializzare sono elencati.

3. 2. Valpiana.

Al comma 2, sopprimere le parole: , adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. 3. Valpiana.

Al comma 2, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

3. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a partire dalle tabelle già predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

3. 4. Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

*** 3. 5.** Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Sopprimere il comma 3.

*** 3. 6.** Valpiana.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: riporta aggiungere le seguenti: , ove necessario,.

**** 3. 7.** Battaglia, Giacco, Zanella, Marcora, Meduri.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: riporta aggiungere le seguenti: , ove necessario,.

**** 3. 14.** Palumbo, Moroni, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: La tabella di cui al comma 1 riporta anche i criteri di purezza ed altri requisiti obbligatori delle piante, loro parti, droghe e di altri prodotti naturali elencati e le relative metodiche analitiche.

3. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: almeno una volta l'anno.

3. 9. Valpiana.

Al comma 4, sopprimere le parole: , adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. 10. Valpiana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La detenzione e la vendita al dettaglio delle piante incluse nella tabella di cui al comma 1 è riservata al farmacista in farmacia.

3. 11. Valpiana.

Al comma 5, sostituire le parole da: inclusi fino alla fine del comma con le

seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, è riservata al farmacista in farmacia e all'erborista in erboristeria.

3. 12. Giacco, Marcora, Battaglia, Meduri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: in farmacia e in erboristeria.

3. 13. Zanella, Giacco.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Sviluppo della coltivazione delle piante officinali)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione europea, le regioni possono promuovere:

a) la costituzione, anche nell'ambito e con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici e privati, di centri di assistenza e di documentazione sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che utilizzano metodi di coltura esenti dall'impiego di prodotti chimici, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla difesa della biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle medesime piante;

b) iniziative volte ad incentivare la coltivazione delle piante officinali adeguando gli interventi alle peculiarità dei territori, con priorità per quelli montani

e svantaggiati, individuati dalle regioni stesse. Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni disciplinano la concessione di contributi a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, per:

1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione delle piante officinali, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti;

2) la realizzazione e la gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante officinali e delle loro parti.

2. La coltivazione di piante officinali è libera nel territorio nazionale, è assimilata a qualunque attività agricola e deve essere condotta nel rispetto delle norme vigenti e secondo le buone pratiche di coltivazione introdotte con il decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1999. L'azienda coltivatrice di piante officinali può eseguire, al pari di qualunque altra azienda agricola, le operazioni di prima trasformazione, quali il taglio, l'essiccazione, l'imballo e la distillazione, che si rendano necessarie per la realizzazione di prodotti commerciabili all'ingrosso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Sviluppo della coltivazione delle piante officinali).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono promuovere *con la seguente:* promuovono.

4. 1. Mancini.

Al comma 1, lettera b), alinea, primo periodo, sostituire le parole: e svantaggiati con le seguenti: del Mezzogiorno.

4. 2. Mancini.

Al comma 1, lettera b), alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in collaborazione con i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane.

4. 3. Mancini.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali ed aromatiche adottate a livello europeo.

* **4. 4.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Giacco, Battaglia.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali ed aromatiche adottate a livello europeo.

* **4. 5.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Marcora, Zanella, Meduri, Burtone.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali ed aromatiche adottate a livello europeo.

* **4. 6.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Requisiti).

1. L'erborista è colui che è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed iscritto nel registro degli erboristi:

a) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

c) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.

4. 01. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Requisiti dell'erborista).

1. L'erborista è colui che è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3

novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

c) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.

4. 02. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Competenze).

1. L'erborista è il professionista qualificato alla lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita delle piante officinali, droghe, derivati e dei prodotti erboristici di cui all'articolo 2, comma 1. La sua preparazione è finalizzata a garantire la qualità delle piante, droghe, derivati e preparati erboristici ceduti ed utilizzati dal consumatore ed a fornire un servizio d'informazione in ordine alle caratteristiche e proprietà delle piante officinali, droghe, derivati e preparati erboristici in funzione del supporto che essi possono dare alle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, contribuendo così al mantenimento dello stato di salute.

2. Sono di competenza dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante e delle relative droghe.

3. Sono di competenza dell'erborista la lavorazione, trasformazione, miscelazione, confezionamento estemporaneo e commercializzazione al dettaglio delle piante e delle relative droghe.

4. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali adibiti all'attività di erboristeria si applicano le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

5. La lavorazione, trasformazione, confezionamento estemporaneo delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati, esclusivamente ai fini della loro

vendita al pubblico, devono avvenire in apposite aree separate, dotate di idonei requisiti igienico-sanitari.

4. 03. Marcora, Giacco, Battaglia, Meduri, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Competenze dell'erborista).

1. L'erborista è il professionista qualificato alla lavorazione, trasformazione, confezionamento e vendita dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1. La sua preparazione è finalizzata a garantire la qualità del prodotto ed a fornire al consumatore un servizio d'informazione in ordine alle loro caratteristiche e proprietà.

2. Sono di competenza dell'erborista la vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché la loro lavorazione, trasformazione, miscelazione, confezionamento, anche estemporaneo, e commercializzazione.

3. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali adibiti all'attività di erboristeria si applicano le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283.

5. Ai fini della vendita al pubblico, la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento estemporaneo devono avvenire in apposite aree separate, dotate di idonei requisiti igienico-sanitari.

4. 04. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Preparazione dei prodotti erboristici)

1. La preparazione dei prodotti erboristici è riservata a coloro che sono in

possesto di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 1.

3. La preparazione dei prodotti erboristici sfusi inclusi nella tabella di cui all'articolo 3, esclusivamente ai fini della loro vendita al pubblico, deve avvenire in appositi laboratori separati, ancorché adiacenti, dai locali nei quali si effettua la vendita al pubblico, dotati di idonei requisiti igienico-sanitari ai sensi dell'articolo 12.

4. L'esercizio dell'attività di preparazione dei prodotti erboristici e derivati sfusi è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Preparazione dei prodotti erboristici).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei prodotti erboristici aggiungere le seguenti:

sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

* **6. 1.** Marcora, Meduri, Battaglia, Giacco.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei prodotti erboristici aggiungere le seguenti: sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

* **6. 2.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: laurea in farmacia aggiungere le seguenti: , in chimica.

6. 100. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o lauree specialistiche della classe 14S;

a-bis) laurea in tecniche erboristiche, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree della classe 24 che contengano nel nome la voce «erboristico»;

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.

6. 4. Valpiana.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive

modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

6. 3. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

6. 5. Marcora, Zanella, Giacco, Battaglia, Meduri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

6. 6. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

6. 7. Valpiana.

Al comma 3, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

6. 8. Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia, Zanella.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: appositi laboratori separati, ancorché adiacenti con le seguenti: in apposite aree separate dotate di idonei requisiti igienico-sanitari.

6. 10. Giacco, Marcora, Battaglia, Meduri, Burtone.

Al comma 3, sostituire le parole: appositi laboratori separati, ancorché adiacenti con le seguenti: apposite aree separate.

6. 11. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Al comma 4, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

* **6. 12.** Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia, Burtone.

Al comma 4, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.

* **6. 13.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 8)**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.***(Procedura semplificata)*

1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, o dell'autorizzazione alla produzione dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, nonché di materie prime per farmaci, che intendono lavorare, trasformare o confezionare prodotti erboristici, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, non oltre il sessantesimo giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere indicati:

a) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del titolare dell'autorizzazione;

b) lo stabilimento di produzione;

c) la descrizione dei locali e delle attrezzature;

d) la qualifica del responsabile del controllo di qualità e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della salute.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 7.***(Procedura semplificata).*

Al comma 1, sostituire la parola: lavorare con la seguente: produrre.

7. 1. Valpiana.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti erboristici aggiungere le seguenti: non destinati alla vendita al dettaglio.

7. 2. Valpiana.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.*(Vendita all'ingrosso).*

1. I prodotti inclusi nella tabella di cui all'articolo 3 sono venduti da produttori, importatori e grossisti in contenitori recanti in etichetta le seguenti indicazioni:

a) nome comune e nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta impiegata;

b) natura della pianta: spontanea o coltivata;

c) luogo di origine;

d) data di raccolta;

e) metodo di preparazione, trattamento eventuale con fitofarmaci per la conservazione;

f) data di confezionamento e lotto;

g) modalità di conservazione;

h) data di scadenza, considerando tale quella fino alla quale il prodotto è in grado di conservare le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni;

i) indicazioni eventuali di pericolo, secondo le vigenti disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose;

l) nome e indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione del prodotto.

2. Devono comunque essere garantiti e deve essere fornita documentazione appropriata relativamente ai seguenti requisiti e parametri:

a) identificazione della pianta e rispetto del tempo balsamico di raccolta;

b) controllo dei pesticidi ai sensi del decreto ministeriale 19 maggio 2000 (Ph. Eur. 2000);

c) requisiti microbiologici ai sensi della farmacopea ufficiale vigente e della Ph. Eur. 2000;

d) assenza di germi patogeni, di aflatossine e di metalli pesanti ai sensi della normativa vigente;

e) assenza di organismi geneticamente modificati ai sensi della normativa vigente;

f) determinazione del titolo in principio attivo caratterizzante, se quantificabile;

g) presenza di radioattività;

3. In caso di impossibilità di indicare o documentare la natura della pianta, il luogo di origine, la data di raccolta, l'etichetta deve recare, in corrispondenza di tali voci, la specificazione: « dato non documentato ».

4. I contenitori devono corrispondere ai requisiti previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

5. Con proprio decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte del grossista.

7. 01. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia, Zanella.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 9)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Vendita dei prodotti erboristici)

1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia allo stato sfuso e possono essere composti e preparati in maniera estemporanea dal farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante, alle loro parti, alle droghe e agli altri prodotti naturali inclusi nella tabella di cui all'articolo 3.

2. Le piante, le loro parti e le droghe comprese nella tabella di cui all'articolo 3, vendute allo stato sfuso, sono cedute al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il nome della pianta o delle piante miscelate, in caso di miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa e le rispettive percentuali, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze. I prodotti di cui al presente comma sono esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori recanti in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione comune ed il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta contenuta;

b) la natura spontanea o coltivata della pianta, il metodo ed il luogo di raccolta;

c) la data di raccolta e di confezionamento nonché il luogo di confezionamento;

d) il numero di lotto;

e) il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentire la conservazione;

f) le modalità di conservazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

g) la data di scadenza;

h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti pericolosi;

i) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del responsabile della commercializzazione del prodotto;

l) il prezzo per unità di vendita, che deve essere altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;

m) le eventuali controindicazioni e avvertenze e le interazioni farmacologiche, con particolare attenzione ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Vendita dei prodotti erboristici).

Al comma 1, dopo le parole: prodotti erboristici aggiungere le seguenti: , anche se miscelati con prodotti di libera vendita,

8. 1. Valpiana.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: comprese nella tabella di cui all'articolo 3.

8. 2. Valpiana.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , in caso di miscellanea fino a: percentuali.

8. 3. Valpiana.

Al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e quantitativa e le rispettive percentuali.

8. 4. Zanella, Giacco.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il titolo o il tenore dei principi attivi quando applicabile;

* **8. 10.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il titolo o il tenore dei principi attivi quando applicabile;

* **8. 11.** Giacco, Zanella, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e di confezionamento.

8. 5. Zanella, Giacco.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le piante, loro parti, droghe, derivati e preparati erboristici, decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, lettera g), non possono essere venduti.

* **8. 6.** Marcora, Giacco, Zanella, Meduri, Burtone, Battaglia.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le piante, loro parti, droghe, derivati e preparati erboristici, decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, lettera g), non possono essere venduti.

* **8. 7.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 10)**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 9.***(Etichettatura)*

1. I prodotti erboristici preconfezionati riportano sulla confezione o sulle etichette, in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), i)*, specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte dei bambini, e *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione « prodotto erboristico » seguita dalle parole « perciò senza attività terapeutica documentata » e le indicazioni relative alla denominazione comune, al nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dalla parte della pianta contenuta e dalle indicazioni d'uso relative alle funzioni svolte come indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*. La denominazione comune e la dizione « prodotto erboristico » sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati sono riportate anche in caratteri *braille*. Resta fermo l'obbligo delle indicazioni redatte congiuntamente nelle due lingue nei territori della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le indicazioni degli ingredienti previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono riportate in ordine decrescente di quantità presente riferite al peso e al volume. Le indicazioni di cui al presente comma valgono altresì per gli ingredienti che compongono i prodotti erboristici preconfezionati derivanti da miscele.

3. Le confezioni esterne dei prodotti erboristici immesse sul mercato decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore. Il bollino è definito con decreto

di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 9.***(Etichettatura).*

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: etichette aggiungere le seguenti: ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

9. 1. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i), specificando fino alla fine del comma con le seguenti: h), i), specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte dei bambini, l), m) e m-bis) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, la dizione « prodotto erboristico » e le indicazioni relative alla denominazione comune, al nome botanico della pianta secondo la dizione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta, e alle proprietà specifiche del prodotto, nonché alle precauzioni d'uso, se necessario. La denominazione comune e la dizione « prodotto erboristico » sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati sono riportate anche in caratteri *braille*.*

9. 2. Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: seguita dalle parole fino a: botanica internazionale.

9. 3. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: seguita dalle parole «perciò senza attività terapeutica documentata».

* 9. 4. Zanella, Giacco.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: seguita dalle parole «perciò senza attività terapeutica documentata».

* 9. 5. Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «perciò senza attività terapeutica documentata» *con le seguenti:* «il cui utilizzo può essere utile per coadiuvare le funzioni fisiologiche dell'organismo».

9. 7. Battaglia, Giacco, Zanella, Marcora, Meduri.

Sopprimere il comma 2.

9. 9. Valpiana.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 10. Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

* 9. 11. Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

* 9. 12. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Sopprimere il comma 3.

* 9. 13. Zanella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le indicazioni relative alle proprietà specifiche del prodotto erboristico ed alle

precauzioni d'uso, se necessarie, possono essere ulteriormente riportate anche su altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento al prodotto medesimo.

9. 14. Valpiana, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I prodotti erboristici preconfezionati possono essere identificati anche da nomi di fantasia, purché non in grado di indurre in errore circa presunte capacità terapeutiche.

9. 15. Valpiana, Zanella.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Immissione in commercio)

1. I soggetti che intendono immettere in commercio prodotti erboristici preconfezionati trasmettono al Ministero della salute, prima dell'immissione in commercio, le etichette. Il Ministero della salute può richiedere ulteriori, specifiche informazioni sulle indicazioni riportate nell'etichetta, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, il prodotto può essere immesso in commercio.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Commercio al dettaglio)

1. L'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio dei prodotti erboristici è sog-

getto alle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed è riservato a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire informazioni ai consumatori sull'uso dei prodotti in vendita e ad esporre la relativa composizione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

(Commercio al dettaglio).

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o lauree specialistiche della classe 14S;

a-bis) laurea in tecniche erboristiche, ai sensi del decreto ministeriale 3 novem-

bre 1999, n. 509, o lauree della classe 24 che contengano nel nome la voce « erboristico »;

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.

11. 2. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: laurea in farmacia aggiungere le seguenti: , in chimica.

11. 100. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

11. 1. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

11. 3. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'erboristeria può essere gestita da un dipendente avente i medesimi requisiti previsti per il titolare.

* **11. 4.** Marcora, Battaglia, Giacco, Meduri, Burtone.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'erboristeria può essere gestita da un dipendente avente i medesimi requisiti previsti per il titolare.

* **11. 5.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Registri regionali degli erboristi).

1. Sono istituiti, presso gli assessorati regionali competenti in materia di salute, i registri regionali degli erboristi.

2. L'iscrizione al Registro regionale avviene su richiesta dell'interessato. Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 5 o di titoli equipollenti acquisiti presso altro Stato membro dell'Unione europea.

3. L'iscrizione al Registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio dell'attività di erborista. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi al registro:

a) coloro che siano in possesso del diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) coloro che siano in possesso della laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

c) coloro che siano in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

d) coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

e) coloro che siano in possesso del diploma di laurea in biologia, purché il piano di studi comprenda gli esami di botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia, ed eserciti l'attività di erborista da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) coloro che abbiano superato l'esame di idoneità previsto dall'articolo 15, comma 3.

11. 01. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Registri regionali degli erboristi).

1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso gli assessorati competenti in materia di salute, i registri regionali degli erboristi.

2. L'iscrizione al registro regionale avviene su richiesta dell'erborista interessato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3. Per l'iscrizione al registro sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili; possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 5 o di titoli equipollenti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio dell'attività professionale di erborista.

3. Nella prima applicazione della presente legge può iscriversi al registro:

a) chi sia in possesso del diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) chi sia in possesso della laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

c) chi sia in possesso del diploma di laurea in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica;

d) chi sia in possesso del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

e) chi sia in possesso del diploma di laurea in biologia (purché il piano di studi comprenda gli esami di botanica farmaceutica, farmacologia, farmacognosia) ed eserciti da almeno un anno l'attività di erborista alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. È ammesso all'iscrizione al registro professionale chi, senza essere in possesso dei titoli richiesti, abbia superato l'esame di idoneità previsto dall'articolo 15, comma 3.

11. 02. Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia, Zanella.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Sono istituiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso gli assessorati competenti in materia di salute, i registri regionali degli erboristi.

2. L'iscrizione al registro regionale avviene su richiesta dell'erborista interessato.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio della attività professionale di erborista.

11. 03. Giacco, Marcora.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 13)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Vigilanza igienico-sanitaria)

1. Al Ministero della salute spetta la vigilanza igienico-sanitaria sulle piante, sulle loro parti e sui prodotti di cui alla presente legge all'atto dell'importazione dall'estero o dell'immissione in commercio sul territorio nazionale, ferme restando le competenze attribuite ad altre autorità dalle norme vigenti.

2. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti erboristici spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che la esercitano mediante le aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Vigilanza igienico-sanitaria).

Al comma 2, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. 1. Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 14)ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Importazione)

1. L'importazione dagli Stati non appartenenti all'Unione europea dei prodotti erboristici preconfezionati è soggetta ad autorizzazione del Ministero della salute, che verifica la rispondenza di tali prodotti ai requisiti previsti dalla presente legge.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(Importazione).

Al comma 1, sostituire le parole: ad autorizzazione con le seguenti: al controllo.

13. 1. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 15)ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Pubblicità)

1. La pubblicità dei prodotti erboristici non deve indurre in errore l'acquirente

sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto e non deve essere tale da indurre ad attribuire allo stesso proprietà e funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a). Alla pubblicità dei prodotti erboristici si applicano altresì le disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

(Pubblicità).

Al comma 1, alle parole: La pubblicità premettere le seguenti: L'etichettatura, la presentazione alla vendita e.

14. 1. Giacco, Meduri, Marcora, Burtone, Battaglia.

Al comma 1, alle parole: La pubblicità premettere le seguenti: La presentazione alla vendita e.

* **14. 2.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, alle parole: La pubblicità premettere le seguenti: La presentazione alla vendita e.

* **14. 3.** Giacco, Zanella, Battaglia, Marcora, Meduri.

(Approvato)

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 16)**ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 15.***(Disposizioni transitorie)*

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati possono proseguire le medesime attività, fatto salvo quanto previsto nel comma 3, a condizione che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentino al Ministero della salute la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 5.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere

in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 6 e 11 della presente legge o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che può essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, organizzato secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa e disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esame di idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto. Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al presente comma, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 3 del presente articolo.

5. I prodotti erboristici preconfezionati in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere venduti per un periodo non superiore a trentasei mesi a decorrere dalla medesima data.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

(Disposizioni transitorie).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano il commercio all'ingrosso e al minuto di piante officinali, loro parti e derivati per uso erboristico in qualità di preposti o collaboratori in base al diploma conseguito in applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, o in forza della laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o del diploma di laurea in biologia, purché il piano di studi comprenda gli esami di botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia, possono proseguire le medesime attività a condizione che entro quattro mesi notificano la propria attività alla competente autorità regionale e ne richiedano l'apposito attestato abilitante.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività previste dagli articoli 1 e 4 o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione delle stesse o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che siano in possesso del diploma conseguito in applicazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, o in forza della laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o del diploma di laurea in biologia, purché il piano di studi comprenda gli esami di botanica farmaceutica, farmacologia e farmacognosia ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere la medesima attività salvo quanto stabilito al comma 1.

15. 1. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 6 gennaio 1931, n. 99, aggiungere le seguenti: o degli altri titoli di cui al comma 2.

15. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: , sentito il parere delle associazioni di categoria degli erboristi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

15. 2. Valpiana.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 17)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Commissione tecnico-scientifica)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, nomina una Commissione tecnico-scientifica composta da quindici membri.

2. La Commissione è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto da lui delegato ed è composta da:

a) quattro membri con funzioni consultive in relazione all'inserimento nella tabella di cui all'articolo 3 delle piante, delle loro parti e dei prodotti indicati nell'articolo 2, comma 1. Tali membri, esperti nelle discipline attinenti alla valutazione delle caratteristiche delle piante officinali ed alla loro commercializzazione, sono designati, due dal Ministro

della salute, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali e uno dal Ministro delle attività produttive;

b) tre membri esperti nelle stesse discipline di cui alla lettera a), designati dai presidi delle facoltà universitarie che organizzano e gestiscono i corsi di laurea primaria in tecniche erboristiche;

c) sette membri designati:

1) uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

2) uno dai produttori erboristici;

3) due dalle associazioni di categoria degli erboristi che esercitano la gestione del commercio al dettaglio dei prodotti erboristici;

4) uno dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia;

5) uno dalle organizzazioni professionali agricole;

6) uno dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

3. I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi successivi. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non comportano oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.

4. La Commissione svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro della salute, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

(Commissione tecnico-scientifica).

Al comma 1, sostituire le parole: quindici membri con le seguenti: sedici membri.

Conseguentemente, al comma 2,

alla lettera a):

al primo periodo, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: cinque membri.

al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

alla lettera b), sostituire le parole: tre membri con le seguenti: due membri.

alla lettera c):

all'alinea, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: otto membri;

al numero 2), sostituire la parola: uno con la seguente: due.

al numero 3), sostituire la parola: due con la seguente: tre.

sopprimere il numero 4).

16. 1. Valpiana.

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: direttore con la seguente: presidente.

16. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: con funzioni consultive fino a Tali membri,

16. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) tre membri, esperti nelle materie di cui alla lettera a), individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra docenti dei corsi di laurea che

contemplano nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

16. 102. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: che organizzano e gestiscono con le seguenti: presso cui sono attivati.

16. 4. Valpiana.

Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole: di categoria degli erboristi con le seguenti: nazionali di categoria aderenti ai sindacati più rappresentativi.

16. 6. Valpiana.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 18)

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Ricerca finalizzata)

1. Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti delle risorse ad essi attribuite in base alla normativa vigente, sono finanziati specifici progetti volti allo studio e alla valorizzazione delle piante officinali e delle relative tecniche di coltivazione e di trasformazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei progetti aventi gli obiettivi previsti al comma 1 e da esse finanziati.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 19)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Tutela della flora)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la protezione della flora prevedendo i limiti entro i quali è consentita la libera raccolta delle piante officinali spontanee per scopi personali, ed individuano le piante officinali da proteggere e di cui regolamentare la raccolta.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.

(Tutela della flora)

Al comma 1, dopo le parole: scopi personali aggiungere le seguenti: e da parte dei raccoglitori erboristi diplomati, a scopo erboristico commerciale.

18. 3. Valpiana.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: professionale.

* **18. 1.** Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: professionale.

* **18. 2.** Giacco, Zanella, Marcora, Burton, Battaglia, Meduri.

(Approvato)

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 20)ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Promozione della cultura erboristica)

1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili e dei rispettivi programmi di educazione sanitaria, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e le scuole, la conoscenza delle piante officinali utilizzabili in farmacia e in erboristeria, assicurando la corretta informazione e la educazione sanitaria sul loro impiego, anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché sulla protezione e sullo sviluppo del patrimonio vegetale naturale quale risorsa biologica utile per la salute dell'uomo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

(Promozione della cultura erboristica).

Al comma 1, sostituire le parole: dell'uomo con la seguente: umana.

19. 1. Valpiana.**(Approvato)****(A.C. 278 ed abb. — Sezione 21)**ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 22)ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, svolge attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali al fine di realizzare prodotti erboristici preconfezionati senza autorizzazione del Ministero della salute o senza comunicare al Ministero della salute le modificazioni dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 62.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione degli articoli 8 e 9, confeziona, detiene per vendere o vende prodotti erboristici che non riportano nelle confezioni le indicazioni elencate nell'articolo 8 o che non rispettano le norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.050 euro a 5.200 euro, con il sequestro e con la distruzione del prodotto. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge, è punito con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 26.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 14, effettua la pubblicità dei prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 105.000 euro, con il sequestro e con la distruzione del prodotto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

(Sanzioni).

Al comma 1, sostituire le parole: 15.500 euro con le seguenti: 5.000 euro.

21. 1. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole: 62.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

21. 2. Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , con il sequestro fino alla fine del comma.

21. 3. Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e con la distruzione.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e con la distruzione.

21. 5. Zanella, Giacco.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e con la distruzione.

21. 4. Valpiana.

Al comma 4, sostituire le parole: 26.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

21. 6. Valpiana.

Al comma 4, sostituire le parole: 105.500 euro con le seguenti: 50.000 euro.

21. 7. Valpiana.

Al comma 4, sopprimere le parole: , con il sequestro e con la distruzione del prodotto.

21. 8. Valpiana.

Al comma 4, sopprimere le parole: e con la distruzione.

21. 9. Valpiana.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 23)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

(Abrogazioni)

1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e successive modificazioni, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, la legge 9 ottobre 1942, n. 1421, e successive modificazioni, e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, sono abrogati.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

(Abrogazioni).

Al comma 1, dopo le parole: 30 ottobre 1940, n. 1724 aggiungere le seguenti: , nonché le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

22. 1. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 24)**ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 23.***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 21 e 22 si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 278 ed abb. — Sezione 25)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Autorizzazioni)*

1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali, inclusi nella tabella di cui all'articolo 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti erboristici preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione del Ministero della salute. A tali fini il Ministero della salute individua, con proprio decreto, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, le modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro due mesi dalla data di presentazione della domanda previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie, dei requisiti tecnici prescritti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, e della presenza di un re-

sponsabile del controllo di qualità che può prestare la propria attività anche con rapporto di tipo professionale. Il responsabile del controllo di qualità certifica ciascuna delle fasi del processo produttivo, secondo la normativa vigente. Il responsabile del controllo di qualità deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in scienze biologiche;

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali;

c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 2.

4. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della salute.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 5.***(Autorizzazioni)*

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , inclusi nella tabella di cui all'articolo 3,

5. 1. Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ad autorizzazione del Ministero della salute *fino alla fine del comma con le seguenti:* a procedura di autorizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati la forma di presentazione dei prodotti, la planimetria del laboratorio, il nominativo e la qualifica del responsabile del controllo, l'indicazione dell'eventuale laboratorio di analisi esterno, inserito nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131.

5. 2. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: igienico-sanitarie *aggiungere le seguenti:* ai fini della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

5. 3. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

c) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

5. 7. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o lauree specialistiche della classe 14S;

a-bis) laurea in tecniche erboristiche, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree della classe 24 che contengono nel nome la voce «erboristico».

5. 6. Valpiana, Zanella.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: laurea in farmacia *aggiungere le seguenti:* , in chimica.

5. 100. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le lettere b), e c) con le seguenti:

b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;

5. 5. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

5. 8. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

(Approvato)